REGOLAMENTO (CE) N. 297/2000 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2000

relativo all'apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi partecipanti a fiere commerciali organizzate nella Comunità europea nel 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di paesi terzi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione, del 10 maggio 1999 [2], in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) Contingenti supplementari rispetto a quelli di cui all'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93 possono essere aperti, se necessario, in circostanze particolari; la Commissione ha ricevuto una richiesta di apertura di contingenti supplementari in previsione di fiere che si terranno nel 2000.

(2) In passato, per alcuni paesi terzi, sono già stati aperti contingenti supplementari in occasione di fiere.

(3) L'accesso ai contingenti supplementari dovrebbe essere limitato a prodotti che sono stati presentati dai paesi esportatori a una determinata fiera e ai quantitativi fissati nei contratti di vendita certificati dalle competenti autorità dello Stato membro in cui si svolge la fiera.

(4) Onde evitare un eccessivo uso di tali contingenti supplementari, appare opportuno chiedere allo Stato membro sul territorio del quale si svolge la fiera, da un lato di verificare che i quantitativi totali coperti da contratti certificati non superino i limiti stabiliti per tali contingenti supplementari e, dall'altro, di informare la Commissione dopo la chiusura della fiera dei quantitativi totali coperti da tali contratti certificati.

(5) Appare opportuno applicare alle importazioni nella Comunità di prodotti per i quali sono aperti contingenti supplementari le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 relative alle importazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V di detto regolamento, ad eccezione delle disposizioni relative alla flessibilità.

(6) Le domande di autorizzazioni di importazione dovrebbero essere accompagnate dal contratto firmato nel corso della fiera e certificato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui si è svolta la fiera.

(7) Onde evitare l'elusione delle misure, il rilascio delle autorizzazioni di importazione dovrebbe riguardare soltanto i prodotti spediti dal paese fornitore d'origine non prima di trenta giorni dopo la chiusura della fiera.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i tessili.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oltre ai limiti quantitativi all'importazione fissati dal regolamento (CEE) n. 3030/93 sono aperti, per le fiere commerciali che si terranno nella Comunità europea nel 2000, i contingenti supplementari indicati in allegato.

Articolo 2

1. L'accesso ai contingenti supplementari di cui all'articolo 1 è limitato ai prodotti presentati alla fiera dai paesi esportatori e ai quantitativi fissati nei contratti di vendita firmati nel corso della fiera e certificati dalle competenti autorità dello Stato membro in cui si svolge la fiera.

2. Le competenti autorità dello Stato membro sul territorio del quale si svolge la fiera verificano che i quantitativi totali coperti da contratti certificati non superino i limiti fissati nell'allegato.

3. Lo Stato membro interessato, entro trenta giorni dalla chiusura della fiera, comunica alla Commissione i quantitativi totali coperti da contratti certificati conclusi durante la fiera. Dette informazioni sono suddivise per paese fornitore e categoria.

Articolo 3

1. Senza pregiudizio dei paragrafi 2 e 3 di questo articolo, le importazioni nella Comunità di prodotti per i quali sono stati aperti contingenti supplementari sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 applicabili alle importazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V di detto regolamento, ad eccezione delle disposizioni relative alla flessibilità.

[1] GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.
[2] GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1.

2. Le autorizzazioni di importazione possono essere rilasciate soltanto previa presentazione di una licenza di esportazione recante nel riquadro n. 9 l'indicazione della fiera e dell'anno in questione ed accompagnata dall'originale del contratto certificato di cui all'articolo 2.

3. Le autorizzazioni di importazione riguardano soltanto i prodotti spediti nella Comunità dal paese terzo di origine non prima di trenta giorni dalla chiusura della fiera.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Contingenti supplementari per la Fiera di Berlino che si terrà dal 29 marzo al 2 aprile 2000

La descrizione completa delle merci figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93

Categoria	Unità	Paese terzo (1)	Limite quantitativo
1	tonnellate	Pakistan	66
	tonnellate	Ucraina	2
4	1000 pezzi	Bielorussia	4
	1000 pezzi	India	454
	1000 pezzi	Indonesia	212
	1000 pezzi	Malaysia	94
	1000 pezzi	Pakistan	225
	1000 pezzi	Ucraina	4
	1000 pezzi	Vietnam	25
5	1000 pezzi	Bielorussia	4
	1000 pezzi	India	252
	1000 pezzi	Malaysia	42
	1000 pezzi	Pakistan	215
	1000 pezzi	Ucraina	12
	1000 pezzi	Vietnam	20
6	1000 pezzi	India	118
	1000 pezzi	Indonesia	131
	1000 pezzi	Malaysia	92
	1000 pezzi	Sri Lanka	116
	1000 pezzi	Vietnam	20
7	1000 pezzi	India	407
	1000 pezzi	Indonesia	98
	1000 pezzi	Sri Lanka	99
	1000 pezzi	Vietnam	25
8	1000 pezzi	Bielorussia	4
	1000 pezzi	India	323
	1000 pezzi	Indonesia	518
	1000 pezzi	Malaysia	82
	1000 pezzi	Pakistan	158
	1000 pezzi	Sri Lanka	270
	1000 pezzi	Ucraina	4
	1000 pezzi	Vietnam	220
9	tonnellate	Pakistan	233
12	1000 paia	Bielorussia	4
	1000 paia	Ucraina	20
15	1000 pezzi	Bielorussia	4
	1000 pezzi	India	124
	1000 pezzi	Ucraina	20
	1000 pezzi	Vietnam	20
16	1000 pezzi	Ucraina	4
18	tonnellate	Vietnam	5

Categoria	Unità	Paese terzo (1)	Limite quantitativo
20	tonnellate	Bielorussia	2
	tonnellate	India	294
	tonnellate	Pakistan	149
	tonnellate	Ucraina	2
21	1000 pezzi	Sri Lanka	240
	1000 pezzi	Vietnam	30
26	1000 pezzi	Bielorussia	4
	1000 pezzi	India	383
	1000 pezzi	Ucraina	4
27	1000 pezzi	Bielorussia	4
	1000 pezzi	India	372
29	1000 pezzi	India	268
78	tonnellate	Vietnam	5
118	tonnellate	Bielorussia	2

(1) Sono aperti contingenti complementari a condizione che gli scambi di prodotti tessili originari dei paesi interessati rimangano soggetti, nel 2000, ad un regime convenzionale specifico.